

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER L'EVENTO FORMATIVO**

***“L'APPROPRIATEZZA NELLA PRESCRIZIONE DELLE VISITE CARDIOLOGICHE E
DEI FARMACI: SPECIALISTI E MEDICI DI MEDICINA GENERALE A CONFRONTO –***

***Cod.
ECMPG 13883”***

Tra

Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria, con sede legale in Genova, Via A. Bertani 4, CAP 16125, C.F. e P. IVA 03399650104, in persona del delegato del Direttore Generale Dott. Luigi Carlo Bottaro, Dr.ssa Natascia Massocco (di seguito “**Provider**”)

E

Bayer S.p.A., -socio unico- direzione e coordinamento Bayer AG, Leverkusen (Germania), con sede legale in Viale Certosa n.130, 20156 Milano, C.F. e Partita IVA n. 058.4913.0157, di seguito indicata come “**Bayer**” o “**Sponsor**”, rappresentata dal Dr.ssa Roberta Giudici, delegato dell’Azienda domiciliato per la carica presso la sede della Società

premessi che

- a)** il Provider, ID PGTPV7, è un soggetto attivo e qualificato nel campo dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) e, pertanto, è abilitato e accreditato a livello Regionale presso la Commissione Regionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ECM ai partecipanti;
- b)** il Provider, nel pieno rispetto del l’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, recante “La formazione continua nel settore salute”, pubblicato in G.U. n. 274 del 23.11.2017, e dei relativi manuali applicativi ivi indicati (in particolare, il “Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM” e il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”), nonché, per quanto applicabili, dei regolamenti recanti la nuova disciplina ECM, applicativi dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 recante le “Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, del “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, pubblicato l’11 dicembre 2009 sul Supplemento ordinario n. 231 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 288, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (“CNFC”) il 13 gennaio 2010 e sue modifiche ed integrazioni e, in generale, di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (detta anche, per brevità, la “Normativa ECM”), **ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità**, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di n. 40 Dirigenti Medici dal titolo **“L’appropriatezza nella prescrizione delle visite cardiologiche e dei farmaci: specialisti e medici di medicina generale a confronto”** che si terrà in data 6 aprile 2024 in modalità Formazione Residenziale (in presenza) come meglio descritto nell’Allegato 1 (di seguito “**Evento**”);
- c)** il Provider, nel rispetto della Normativa ECM di cui sopra e dell’art. 43 della Legge n. 449/1997 e

s.m.i., intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;

- d) Il provider ha approvato apposito Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni di eventi meramente formativi con deliberazione n. 199/2023;
- e) lo Sponsor è interessato a patrocinare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- f) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di servizi alla persona, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali presso gli operatori sanitari;
- g) lo Sponsor e il Provider riconoscono espressamente che l'attività formativa realizzata attraverso l'Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente ed indirettamente ricollegabili agli Sponsor;
- h) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- i) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

Tutto ciò premesso lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue

1. Premesse e Allegati

- 1.1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. Le pattuizioni contenute nel presente Contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto senza preventivo accordo scritto tra le Parti.
- 1.3. Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di Agenzia, di mandato, o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome o per conto dell'altra.

2. Oggetto del Contratto

- 2.1. Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alla Normativa ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento.
- 2.2. In particolare, lo Sponsor si obbliga a *supportare economicamente l'Evento ECM corrispondendo il contributo concordato ed espressamente indicato al successivo art. 6*, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome e il marchio degli Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli e nel pieno rispetto della Normativa ECM.
- 2.3. Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento, incluse le modalità di veicolazione pubblicitaria, sono stabiliti nel Contratto.
- 2.4. Le Parti concordano che le modalità di pagamento del contributo concordato per la sponsorizzazione vengono dettagliati al successivo art. 6 e all'allegato 2 del presente contratto.

2.5. Le Parti con la sottoscrizione del Contratto danno atto di essere a conoscenza del Regolamento in materia approvato dal Provider con deliberazione citata nelle Premesse, della Normativa ECM ed in particolare delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle sanzioni previste in caso di violazione delle stesse.

3. **Obblighi del Provider**

3.1 Il Provider si impegna ad organizzare e realizzare l'Evento nel rispetto della Normativa ECM, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e dichiara di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dalla Normativa ECM.

3.2 Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dell'Evento è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento dell'Evento potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri sponsor.

3.3. Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico la *Dott.ssa Maria Alberta Cattabiani* (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà *Dr.ssa Roberta Giudici* (di seguito "Responsabile Scientifico")

3.4. Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità, rigore scientifico e indipendenza dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

3.5. Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà, nel pieno rispetto della Normativa ECM, a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

3.6. Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor nel piano e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

3.7. L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Il Provider potrà comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei partecipanti all'Evento. In aggiunta, *nel caso di reclutamento diretto di partecipanti da parte dello Sponsor, il Provider, oltre ad adempiere ai propri obblighi derivanti dalla Normativa ECM, fornirà allo Sponsor un riscontro sulla effettiva partecipazione dei discenti segnalati dallo Sponsor stesso.*

3.8. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, il Provider ha l'obbligo di:
(i) conservare le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o, in alternativa, le autocertificazioni (ove non siano state rilasciate le autorizzazioni); (ii) raccogliere copia dell'invito degli Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario attestante l'invito; (iii) dichiarare al Co.Ge.A.P.S., in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuiti all'Evento e gli sponsor commerciali per ogni singolo partecipante; (iv) raccogliere, prima dell'inizio dell'Evento, la dichiarazione del professionista relativo al suo reclutamento e al mancato raggiungimento da parte dello stesso

dei limiti imposti all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante reclutamento e di trasmettere detta dichiarazione all'ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.

3.9. Il Provider inoltre si obbliga, anche per conto di eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività relative all'Evento, a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento allo Sponsor almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dello stesso e, nel caso in cui il Provider sia una società scientifica, a tutti i propri soci;
- d) consentire a richiesta degli Sponsor, effettuata con ragionevole preavviso, di consultare, nei limiti di quanto consentito dalla normativa *pro tempore* vigente e dalle disposizioni attuative *pro tempore* vigenti emanate dalle autorità competenti (inclusa la Normativa ECM), tutta la documentazione (ivi compresa quella contabile) relativa all'organizzazione dell'Evento;
- e) nei limiti di quanto consentito dalla normativa *pro tempore* vigente e dalle disposizioni attuative *pro tempore* vigenti emanate dalle autorità competenti (incluso la Normativa ECM), a consegnare agli Sponsor adeguata documentazione comprovante la effettiva partecipazione all'Evento di soggetti che possono esserne destinatari;
- f) nel rispetto della Normativa ECM, assicurare che il materiale da utilizzare per l'Evento non procuri alcun pregiudizio allo Sponsor o ai suoi soci, prodotti e proprietà industriale (es. marchi e logo);
- g) ad avere e mantenere operanti per l'intera durata dell'Evento adeguate coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi (ivi inclusi medici partecipanti e relatori), senza diritto di rivalsa nei confronti dello Sponsor in modo da tenere completamente manlevato ed indenne lo Sponsor per eventuali danni, spese, oneri di qualsiasi genere derivanti e/o connessi alle attività eseguite dal ai sensi del Contratto, inclusi quelli derivanti da contestazioni e/o pretese di terzi. Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

4 Obblighi degli Sponsor

4.1 Lo Sponsor si obbliga a patrocinare l'Evento e a fornire le indicazioni necessarie alla veicolazione del proprio marchio nel rispetto della Normativa ECM.

4.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 6 e secondo le modalità riportate nell'Allegato E al Regolamento di Asl3 in materia di sponsorizzazioni dei eventi formativi di cui alla Deliberazione n. 199 del 17/05/2023. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento.

4.3 Lo Sponsor si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, e risponde direttamente in ogni sede della veridicità e legittimità degli eventuali messaggi pubblicitari divulgati, sollevando il Provider da qualsiasi responsabilità. Lo Sponsor si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia

di pubblicità come previsto dal D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 – articolo 113 e seguenti – e al rispetto del Codice Deontologico di Farmindustria (eventuale) e/o altro codice aziendale.

4.4 Con la sottoscrizione del presente contratto, lo Sponsor dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela del marchio/segni distintivi, diffusione di messaggi pubblicitari ivi compreso l'assolvimento di eventuali relativi oneri (tributari o altro), sollevando l'ASL da qualsiasi responsabilità.

5 Conflitto di interessi tra il Provider e gli Sponsor dell'Evento

5.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alla Normativa ECM, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. A questo proposito il Provider ha formalmente approvato il regolamento per i pagamenti a docenti e tutor;
- b) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Gli Sponsor non devono e non possono in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- c) lo Sponsor, nel corso dell'esecuzione del Contratto, non può subordinare il pagamento del contributo ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento;
- d) il Provider autorizza lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale informativa deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- e) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- f) nel caso di reclutamento diretto da effettuarsi nel rispetto della Normativa ECM, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti;
- g) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- j) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

6. Contributo e modalità di pagamento

- 6.1 A fronte degli impegni assunti nel presente Contratto, lo Sponsor si obbliga a corrispondere al Provider l'importo di € 1.000,00 (MILLE/00) oltre IVA. Tale importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario su c/c di Asl3, IBAN IT12D0538701406000047047162, a 60 gg ricevimento fattura
- 6.2. A fronte di tutti gli impegni assunti nel presente Contratto, lo Sponsor assume un'obbligazione a conferire direttamente o con oneri a proprio carico, tramite un terzo soggetto, formazione e/o fornitura di correlati beni o servizi.
- 6.3. Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.
- 6.4. Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dagli Sponsor non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento.

7. Durata, Condizione risolutiva e Scioglimento del Contratto

- 7.1. Il Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dell'Evento e di tutte le relative procedure.
- 7.2. Il Provider si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in presenza di gravi motivi ovvero di impossibilità anche sopravvenuta a realizzare l'iniziativa/progetto, senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo. Il recesso dovrà essere comunicato allo Sponsor con PEC con preavviso di giorni 15. Qualora dovesse emergere un'inadempienza dello Sponsor in ordine agli obblighi assunti con il presente contratto, il Provider concede allo Sponsor un congruo periodo di tempo (minimo 5 giorni) per il ripristino dell'equilibrio contrattuale, decorso il quale si riserva l'applicazione di una penale pari al 10% del valore complessivo della sponsorizzazione e in caso di reiterazione del comportamento, di richiedere la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dell'eventuale danno subito. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione contrattuale (art. 1456 del cod. civ.): - la reiterata inottemperanza, da parte dello Sponsor, alle indicazioni dell'Azienda; - qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa nuocere all'immagine del Provider; - l'uso improprio del logo/nome dello stesso, a qualsiasi scopo. In tali casi il contratto sarà risolto con preavviso di almeno 15 giorni, inviato mediante PEC.
- 7.3. Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata A.R./PEC (con preavviso di almeno 15 giorni) nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider violi gli impegni assunti ai sensi del presente Contratto, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
- 7.4. In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Confidenzialità, riservatezza e privacy

- 8.1. Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal REG. EU n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy").

A tal riguardo lo Sponsor comunica che i dati personali verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy e secondo quanto previsto nelle rispettive informative fornitori pubblicate sui siti *www.fidiapharma.com* e *www.sooft.it* sezione privacy medici, clienti e fornitori.

- 8.2. Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy e del Regolamento 2016/679, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.
- 8.3. Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto della Normativa ECM.

9. **Limitazioni di responsabilità**

- 9.1. La stipula del Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra il Provider e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
- 9.2. Il Provider, nell'esecuzione del Contratto, si impegna e garantisce il rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ..
- 9.3. Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dalla Normativa ECM.

10. **Varie**

- 10.1. Nessuna modifica al Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata agli indirizzi in epigrafe indicati, ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.
- 10.2. Lo Sponsor avrà facoltà di verificare con ogni mezzo idoneo, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, che l'organizzazione e realizzazione dell'Evento e della sponsorizzazione oggetto del Contratto si svolgano secondo le disposizioni di legge e i regolamenti applicabili e secondo gli obblighi assunti dal Provider con la sottoscrizione del Contratto. Su richiesta dello Sponsor, il Provider dovrà, inoltre, fornire allo Sponsor stesso una relazione sull'utilizzo del Contributo e/o la documentazione adeguata comprovante l'utilizzo del suddetto in conformità ai termini e alle condizioni previste dal presente Contratto.

11. **Trasparenza**

- 11.1. Il Provider riconosce che il Contratto è soggetto alla regolamentazione inclusa nelle policy aziendali dello Sponsor in relazione alla trasparenza dei trasferimenti di valore ad operatori sanitari, organizzazioni sanitarie e terze parti (in seguito collettivamente, ("**Normativa sulla Trasparenza**")). Poiché lo Sponsor intende perseguire il principio della massima trasparenza nelle operazioni economiche poste in essere con i propri partners, il Provider prende atto che lo Sponsor e/o altra società del Gruppo Bayer renderà pubblico sul proprio sito web

(www.bayer.it) l'ammontare dei trasferimenti di valore inerenti al presente rapporto contrattuale, su base individuale e in conformità a quanto disposto dalla Normativa sulla Trasparenza.

11.2. Lo Sponsor riconosce che anche il Provider è soggetto agli adempimenti previsti dalla normativa in tema di Trasparenza, compreso l'onere di pubblicazione sul proprio sito web aziendale delle somme percepite a titolo di sponsorizzazioni e degli Sponsor.

12. Rispetto del Codice Etico Bayer

12.1. Il Provider dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico dello Sponsor pubblicato nella Homepage del sito internet all'indirizzo: www.bayer.it. Pertanto, il Provider si impegna a rispettare le norme ed i principi etici stabiliti nel citato Codice Etico, che lo Sponsor ha adottato e nel quale sono definiti i valori ai quali lo Sponsor si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

12.2. La commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e/o la conseguente violazione della presente clausola da parte del Provider saranno causa di risoluzione immediata del presente contratto, fatte salve le azioni risarcitorie consentite allo Sponsor ai sensi di legge o di contratto.

12.3. Il Provider acconsente che l'Organismo di Vigilanza dello Sponsor possa richiedere tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle attività oggetto del presente contratto, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

13. Foro competente

13.1. Tutte le controversie dovessero insorgere in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

13.2. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

14. Negoziazione

14.1. Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

15. Bollo/Registrazione

15.1. La presente scrittura è redatta in bollo in base a quanto previsto dalla Tariffa Allegato 1 al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

16. Rinvio

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuale che non trovi esplicita indicazione nel presente contratto si rinvia alla vigente normativa e in particolare:

- a) per profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice civile ed alla normativa speciale in materia;
- b) D. Lgs 57/2016 e D. Lgs. 36/2023, per quanto applicabili;
- c) alle Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella

Pubblica Amministrazione, di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.;

- d)** per l'utilizzo di marchi e segni distintivi, al D. Lgs. 30/2005 e s.m.i. nonché altra normativa di settore;
- e)** per la pubblicizzazione di medicinali e dispositivi medici al D. Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova

Legale Rappresentante
Dr.ssa Roberta Giudici

Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria
Il Direttore S.C. AggiornamentoFormazione
Delegato del Direttore Generale
Dr.ssa Natascia Massocco

ALLEGATO 1

al Contratto di sponsorizzazione per l'evento formativo dal titolo "L'appropriatezza nella prescrizione delle visite cardiologiche e dei farmaci: specialisti e medici di medicina generale a confronto"

PROGRAMMA DEL CORSO 6 Aprile 2024

dalle ore	alle ore	TITOLO DELLA RELAZIONE	RELATORE
8.00	8.30	Registrazione partecipanti	
8.30	9.00	Saluti delle autorità e presentazione del corso	Responsabile scientifico e Autorità
9.00	9.15	Appropriatezza in cardiologia (1 Sessione) Moderatori: Cardiologo + MMG Criteri clinici e strumentali per richiedere una visita cardiologica. Il punto di vista del cardiologo	Cardiologo
9.15	9.30	Il punto di vista del MMG	Medico di Medicina Generale
9.30	9.45	Quale farmaco per raggiungere il target di LDL nella prevenzione primaria e secondaria? Il parere del cardiologo	Cardiologo
9.45	10.00	Come mantenere l'aderenza alla terapia? Il parere del MMG	Medico di Medicina Generale
10.00	10.30	Tavola rotonda	Cardiologi + MMG
10.30	10.45	Coffee break	
10.45	11.00	Scompenso cardiaco (2 Sessione) Moderatori: Cardiologo + MMG ARNI, SGLT2, betabloccanti, mRA e stimolatori sGC nello scompenso cardiaco indipendentemente dalla FE: dall'ottimizzazione terapeutica all'integrazione ospedale-territorio. Il punto di vista del cardiologo	Cardiologo
11.00	11.15	Il punto di vista del MMG	Medico di Medicina Generale
11.15	11.30	Tavola Rotonda	Cardiologi + MMG
11.30	11.45	Appropriatezza degli esami di II Livello (3 Sessione) Moderatori: Cardiologo + MMG Esami di II Livello: appannaggio solo degli specialisti? Il punto di vista del cardiologo	Cardiologo
11.45	12.00	Il punto di vista del MMG	Medico di Medicina Generale

12.00	12.15	Tavola Rotonda	Cardiologi + MMG
12.15	12.30	Casi clinici (4 Sessione) Moderatori: Cardiologo + MMG	
		Casi clinici del cardiologo	Cardiologo
12.30	12.45	Casi clinici del MMG	Medico di Medicina Generale
12.45	13.00	Tavola rotonda	Cardiologi + MMG
13.00	13.15	Conclusioni e Questionario ECM	

ALLEGATO 2

al Contratto di sponsorizzazione per l'evento formativo dal titolo "L'appropriatezza nella prescrizione delle visite cardiologiche e dei farmaci: specialisti e medici di medicina generale a confronto"

CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

€ 1.000,00 + IVA 22%, mediante bonifico bancario, entro 60 gg dalla presentazione di regolare fattura da emettersi il giorno

seguito all'effettiva realizzazione dell'Evento intestata a:

Sponsor: **Bayer S.p.A**

Viale Certosa, 130

CAP 20156

Città Milano

C.F. e Partita IVA n. 058.4913.0157